

ALLEGATO

ALLEGATO D — SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE.

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI LATINA E [ENTE DEL TERZO SETTORE] PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA

TRA

L'Ente COMUNE DI LATINA,

C.F. _____, con sede in _____, Via _____, n. __, rappresentato ai fini della presente convenzione dal [Titolo, Nome e Cognome], nato a _____ il __/__/__, (di seguito denominato "Ente Utilizzatore");

E

L'Ente del Terzo Settore [Denominazione completa dell'Associazione/Fondazione], iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione __ con n. __, C.F.

_____, con sede in _____, Via _____, n. __, rappresentato ai fini della presente convenzione dal Presidente/Legale Rappresentante [Nome e Cognome], nato a _____ il __/__, (di seguito denominato "Ente Aderente");

PREMESSO CHE:

- La Regione Lazio, con Legge Regionale 19 settembre 2025, n. 16, ha istituito e disciplinato il servizio volontario di vigilanza ecologica svolto dalle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV);
- L'art. 3, comma 2, della L.R. 16/2025 prevede che soggetti gestori delle aree naturali protette regionali, dei monumenti naturali e dei siti della Rete Natura 2000, gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva, nonché gli enti locali, anche in forma associata e su aree territoriali omogenee possano avvalersi dell'attività delle GEV, stipulando apposite convenzioni con gli enti del Terzo settore (ETS) cui le GEV aderiscono;
- L'Ente Utilizzatore intende avvalersi della collaborazione delle GEV per le finalità di tutela ambientale, informazione e vigilanza previste dalla L.R. 16/2025;
- L'Ente Aderente è un ETS iscritto al RUNTS ai sensi dell'art. 1, comma 2 della L.R.

16/2025, che si avvale di volontari e ha tra i propri fini la tutela ambientale;

- La presente convenzione è redatta in conformità allo schema tipo approvato dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. m) della L.R. 16/2025 e del relativo Regolamento di attuazione.

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Oggetto della Convenzione)

1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra l'Ente Utilizzatore e l'Ente Aderente per lo svolgimento del servizio volontario di vigilanza ecologica (di seguito "Servizio GEV") sul territorio di competenza dell'Ente Utilizzatore.
2. Il Servizio GEV è svolto a titolo gratuito e non dà luogo alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego o di lavoro.

Art. 2 (Attività oggetto del Servizio GEV)

1. Le GEV messe a disposizione dall'Ente Aderente svolgono le attività definite dall'articolo 2 della L.R. 16/2025, e in particolare:
 - o Vigilanza per la prevenzione e l'accertamento di illeciti amministrativi in materia ambientale.
2. L'Ente Utilizzatore indirizza l'attività delle GEV prioritariamente verso la lotta all'abbandono dei rifiuti attraverso attività di vigilanza sul rispetto delle norme legislative e regolamentari in materia di conferimento e gestione dei rifiuti urbani, anche con riferimento al regolamento comunale sulla gestione del servizio di igiene urbana

Art. 3 (Ambito territoriale e normativo della vigilanza)

1. Le GEV operano nell'ambito territoriale di competenza dell'Ente Utilizzatore (territorio comunale).
2. L'attività di vigilanza (Art. 2, lett. a)) è prioritariamente riferita alle seguenti normative, come da nomina regionale:

L.R. Lazio n. 27/1998 recante "*Disciplina regionale della gestione dei rifiuti*";

regolamento comunale di polizia urbana, così come modificato da ultimo con d.c.c. n. 64/2025;

regolamento comunale del servizio di igiene urbana, approvato con deliberazione n. 12/2022 del commissario prefettizio con i poteri del consiglio comunale

Art. 4 (Impegni dell'Ente aderente - ETS)

1. L'Ente Aderente si impegna a:

- a) mettere a disposizione dell'Ente Utilizzatore un numero di GEV idonee e nominate dalla Regione non inferiore a [cinque] e non superiore a [dieci];
- b) curare l'iscrizione dei propri associati ai corsi di formazione e aggiornamento;
- c) richiedere alla Regione la nomina a GEV degli associati idonei;
- d) comunicare tempestivamente all'Ente Utilizzatore la perdita dei requisiti di una GEV (ai sensi dell'art. 7 della Legge);
- e) Promuovere il rispetto da parte delle GEV associate dei doveri di cui all'art. 8 della L.R. 16/2025.

Art. 5 (Impegni dell'Ente utilizzatore)

1. L'Ente Utilizzatore si impegna a:

- Nominare un "Responsabile del Servizio Volontario" (ai sensi dell'art. 8 del Regolamento) quale referente tecnico-organizzativo per le GEV;
- Predisporre, in accordo con l'Ente Aderente, il programma annuale delle attività (ai sensi dell'art. 10 del Regolamento) e redigere gli ordini di servizio per le GEV;
- Fornire alle GEV in servizio:
 - il tesserino di riconoscimento e il distintivo (su modello regionale);
- Gestire l'iter amministrativo dei verbali di accertamento redatti dalle GEV, curando la successiva fase sanzionatoria;
- Trasmettere alla Regione la relazione annuale sulle attività svolte e il programma per l'anno successivo, ai fini della richiesta di contributi;
- Attivare i procedimenti di sospensione o revoca (art. 9 L.R. 16/2025) qualora ne ricorrano i presupposti.

Art. 6 (Copertura assicurativa)

1. L'Ente Utilizzatore si impegna a stipulare, ovvero a rimborsare all'Ente Aderente i costi per adeguate polizze assicurative per le GEV nominate e attive nel servizio, che coprano:
 - infortuni subiti durante lo svolgimento del servizio;
 - responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni causati a persone o cose nell'esercizio delle funzioni.

Art. 7 (Rimborsi spese)

1. L'Ente Utilizzatore (che riceve contributi regionali), in conformità con la normativa sul volontariato e nel rispetto della gratuità del servizio GEV, si impegna a rimborsare all'Ente Aderente, previa presentazione di idonea documentazione, le spese vive effettivamente sostenute per:
 - o carburante per mezzi di servizio, materiale di cancelleria per la modulistica.
2. Il limite massimo di spesa rimborsabile è fissato nel limite degli stanziamenti di cui al p.e.f. approvato con deliberazione di c.c. n. 34 del 29/05/2026e fino al limite del contributo concesso.

Art. 8 (Durata e rinnovo)

1. La presente convenzione ha durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. La convenzione si intende rinnovabile per un pari periodo, previa valutazione positiva delle attività svolte e accordo scritto tra le parti, da formalizzarsi almeno 60 giorni prima della scadenza. La convenzione può essere rinnovata.
3. La nomina a GEV decade automaticamente alla scadenza della presente convenzione, se non rinnovata (art. 4, c. 1, lett. f), L.R. 16/2025).

Art. 9 (Recesso e risoluzione)

1. È facoltà di entrambe le parti recedere dalla convenzione, con preavviso scritto di almeno 90 (novanta) giorni, per motivate ragioni.
2. La convenzione si risolve di diritto in caso di gravi e reiterate inadempienze agli obblighi previsti, o in caso di perdita dei requisiti di legge da parte dell'Ente Aderente (es. cancellazione dal RUNTS).

Art. 10 (Trattamento Dati Personali)

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza nell'espletamento della presente convenzione nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente.

Art. 11 (Norme di rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla L.R. 16/2025, al relativo Regolamento di attuazione, alla L.R. 30/1994, al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e alle norme vigenti in materia.

Art. 12 (Registrazione e Spese)

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le relative spese sono a carico dell'Ente Utilizzatore.

Luogo, Data

Per l'Ente Utilizzatore
(Il Legale Rappresentante)

Per l'Ente Aderente (ETS)
(Il Presidente/Legale Rappresentante)